




IO 9.1.2		
Business Unit: Thermal Power Generation	Unità Operativa: Tutte	Processo: 9. Sicurezza
Tipo Documento: Istruzione Operativa	Lingua: Italiano	Pagine: 1 di 18

GESTIONE AGENTI CHIMICI

INDICE DELLE REVISIONI

03		
02		
01	Recepimento normativa REACH e CLP	20/03/2014
00	EMISSIONE	19/04/2010
Revisione	Motivo	Data

REDATTO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
RSPP M. De Pietra	HQHSE & Permitting A. Salvati	HPGI M. Bignami O&M Manager F. Marinozzi
		

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
3	TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI.....	4
3.1	ACRONIMI.....	4
3.2	DEFINIZIONI.....	5
3.2.1	Scheda di sicurezza	5
3.2.2	Sostanze	5
3.2.3	Miscela.....	5
3.2.4	Preparati	5
3.2.5	Agenti chimici pericolosi	5
3.2.6	Classificazione CLP	6
3.2.7	Attività che comporta la presenza di agenti chimici	9
3.2.8	Valore limite di esposizione professionale	9
3.2.9	Valore limite biologico	9
3.2.10	Pericolo.....	9
3.2.11	Rischio.....	9
3.2.12	Sorveglianza Sanitaria	9
3.2.13	Valutazione dei Rischi	9
4	AGGIORNAMENTO	10
5	RESPONSABILITÀ.....	10
5.1	RICHIEDENTE	10
5.2	RSPP	10
5.3	QHSE & PERMITTING	10
5.4	UFFICIO ACQUISTI	11
5.5	ESERCIZIO	11
5.6	MEDICO COMPETENTE	11
5.7	FLOW CHART	11
6	PROCEDURA	13
6.1	PREMESSA	13
6.2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	13
6.3	INVENTARIO	13
6.4	ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE CHIMICHE.....	14
6.5	GESTIONE SCHEDE DI SICUREZZA	15
6.6	AREA DI STOCCAGGIO	17

Tutti i diritti del presente documento e delle informazioni in esso contenute sono riservati. Sono severamente vietati la riproduzione, l'uso o la divulgazione a terzi senza il consenso espresso. © Alpiq Produzione Italia Management .S.r.l.
La copia aggiornata del presente documento in formato elettronico risiede nella rete informatica aziendale sul server di Alpiq nella directory N:\APIM\Collab\OeM-QHSE\PUBLIC\PROCEDURE-PROCESSI



6.7	GESTIONE DEI BACINI DI CONTENIMENTO	17
6.8	MOVIMENTAZIONE	17
6.9	GESTIONE DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI	18
7	ALLEGATI	18
7.1	PLANIMETRIA AREA DI STOCCAGGIO SOSTANZE CHIMICHE DI SAN SEVERO	18
7.2	PLANIMETRIA AREA DI STOCCAGGIO SOSTANZE CHIMICHE DI NOVARA	18

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura stabilisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei chemicals (ovvero sostanze, miscele o preparati) utilizzati nelle Unità Produttive a partire dalla fase di approvvigionamento.

L'obiettivo è di assicurarne una corretta gestione nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme di buona pratica e della politica ambientale.

La presente procedura si applica a tutte le tipologie di sostanze, miscele e preparati utilizzati nelle Unità Operative e definisce le operazioni di gestione degli stessi.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH);
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP);
- Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)
- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 19.12.2008 dalla Provincia di Vercelli (prot. n. 0082899/000);
- Punto 4.4.6 della Norma ISO 14100: "Controllo operativo";
- Punto I - A.4.6 del Regolamento Emas: "Controllo operativo";
- Threshold Limit Values for Chemicals Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (ACGIH) 2009.

3 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

3.1 Acronimi

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATP	Adeguamenti al Progresso Tecnico
CLP	Classification Labelling Packaging
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No-Effect Level
DPP	Direttiva Preparati Pericolosi (n. 1999/45/CE - DPP)
DSP	Direttiva Sostanze Pericolose (Direttiva n. 67/548/CEE)
eSDS	Scheda di Dati di Sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)

Tutti i diritti del presente documento e delle informazioni in esso contenute sono riservati. Sono severamente vietati la riproduzione, l'uso o la divulgazione a terzi senza il consenso espresso. © Alpiq Produzione Italia Management S.r.l.
La copia aggiornata del presente documento in formato elettronico risiede nella rete informatica aziendale sul server di Alpiq nella directory N:\APIM\Collab\OeM-QHSE\PUBLIC\PROCEDURE-PROCESSI

GHS	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
IARC	International Agency for Research on Cancer
IOELs	Indicative Occupational Exposure Limit Values
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OELVs	Occupational Exposure Limit Values
REACH	Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals
SCOEL	Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values
SDS	Scheda Dati di Sicurezza (Safety Data Sheet)
STOT RE	Specific Target Organ Toxicity — Repeated Exposure (sostanze tossiche per organo bersaglio esposizioni ripetute)
STOT SE	Specific Target Organ Toxicity — Single Exposure (sostanze tossiche per organo bersaglio esposizione singola)
TLVs	Threshold Limit Values
VLEP	Valori Limite di Esposizione Professionale

3.2 Definizioni

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:

3.2.1 Scheda di sicurezza

Documento redatto secondo il Regolamento (UE) n. 453/2010 (che ha aggiornato l'Allegato II del REACH), che contiene tutte le informazioni necessarie per uso professionale della sostanza o preparato chimico.

3.2.2 Sostanze

Gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione.

3.2.3 Miscele

L'insieme di più sostanze chimiche (composti o elementi) che insieme conservano comunque inalterate le loro singole caratteristiche.

3.2.4 Preparati

Le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze.

3.2.5 Agenti chimici pericolosi

Si considerano agenti chimici pericolosi:

- le sostanze classificate pericolose ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- i preparati classificati pericolosi ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli agenti che

Tutti i diritti del presente documento e delle informazioni in esso contenute sono riservati. Sono severamente vietati la riproduzione, l'uso o la divulgazione a terzi senza il consenso espresso. © Alpiq Produzione Italia Management .S.r.l.
La copia aggiornata del presente documento in formato elettronico risiede nella rete informatica aziendale sul server di Alpiq nella directory N:\APIM\Collab\OeM-QHSE\PUBLIC\PROCEDURE-PROCESSI

- rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- gli agenti chimici che, pur non essendo stati classificati pericolosi in base ai due commi precedenti, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (tipicamente polveri e fumi).

3.2.6 Classificazione CLP

Ad ogni agente chimico pericoloso devono essere assegnate uno o più pittogrammi, una o più classi di pericolo (fisici e/o per la salute), una categoria che valuta la gravità del pericolo connesso ed una o più indicazioni di pericolo.

Nel Regolamento CLP (All. I 1.2. ed Allegato V) sono previsti i seguenti pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero indicate nelle figure 1 e 2.

Pericoli fisici




Figura 1 Pittogrammi per Pericoli Fisici

Tali sostanze sono indicate dai pittogrammi riportati in Figura 1 e comprendono:

Esplosivi (H200, H201, H202, H203, H204, H205)

Sostanze solide o liquide che possono sviluppare gas a temperatura, pressione e velocità tali da causare danni.

Gas infiammabili (H220, H221)

Gas o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20°C e a una pressione normale di 101,3 kPa.

Aerosol infiammabili (H222, H223)

Gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione con dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide o sospensione in gas.

Gas comburenti (H270)

Gas o miscela di gas capace di provocare o favorire più dell'aria la combustione di altre materie.

Gas sotto pressione (H280, H281)

Gas contenuti in un recipiente a pressione pari o superiore a 200 kPa o sotto forma di gas liquefatti.

Liquidi infiammabili (H224, H225, H226)

Liquido avente punto di infiammabilità non superiore a 60°C.

Solidi infiammabili (H228)

Sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione.

Sostanze e miscele autoreattive (H240, H241, H242)

Sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono subire una decomposizione fortemente esotermica.

Liquidi piroforici (H250)

Sostanza o miscela liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti in contatto con l'aria.

Solidi piroforici (H250)

Sostanza o miscela solida che, anche in piccole quantità, può accendersi in meno di cinque minuti in contatto con l'aria.

Sostanze e miscele autoriscaldanti (H251, H252)

Sostanza o miscela liquida o solida (diversa da un liquido o solido piroforico) che, per reazione con l'aria e senza apporto di energia, può autoriscaldarsi.

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili (H260, H261)

Per interazione con l'acqua, possono diventare spontaneamente infiammabili o sviluppare gas infiammabili.

Liquidi comburenti (H271, H272)

Sostanza o miscela liquida che può favorire la combustione di altre materie.

Solidi comburenti (H271, H272)

Sostanza o miscela solida che può causare o favorire la combustione di altre materie.

Perossidi organici (H240, H241, H242)

Sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente -O-O- e possono subire una decomposizione esotermica autoaccelerata.


Pericoli per la salute

Figura 2 Pittogrammi per Pericoli per la Salute

Tali sostanze sono indicate dai pittogrammi riportati in Figura 2 e comprendono:

Tossicità acuta (H300, H301, H302, H310, H311, H312, H330, H331, H332)

Proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea in dose unica o ripartite nell'arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore.

Corrosione/irritazione della pelle (H314, H315)

Produzione di lesioni irreversibili (ulcere, sanguinamento, croste sanguinolente, cicatrici) o irritazione della pelle (depigmentazione cutanea, effetto sbiancante, chiazze di alopecia) a seguito dell'applicazione per una durata massima di 4 ore.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (H318, H319)

Lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti all'applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell'occhio, non totalmente reversibili entro 21 giorni all'applicazione.

Per irritazione oculare s'intende un'alterazione dell'occhio totalmente reversibile entro 21 giorni dall'applicazione.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle (H334, H317)

Sostanza che, se inalata, provoca un'ipersensibilità delle vie respiratorie; se a contatto con la pelle, provoca una reazione allergica

Tossicità per la riproduzione (H360, H361, H362)

Sostanze che hanno effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità (di uomini e donne adulti), nonché sullo sviluppo della progenie.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE) (H370, H371, H335, H336)

Tossicità specifica e non letale per organi bersaglio risultante da un'unica esposizione a una sostanza o miscela.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE) (H372, H373)

Tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un'esposizione ripetuta a una sostanza o miscela, ivi compresi gli effetti reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati.

Pericolo in caso di aspirazione (H304)

Penetrazione di una sostanza o di una miscela solida o liquida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori.

Mutagenicità di Categoria 2 sulle cellule germinali (H341)

S'intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Cancerogenicità di Categoria 2 (H351)

Sostanza o miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza, ivi comprese le sostanze che hanno causato l'insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali su animali (a meno che non sia chiaramente dimostrato la non rilevanza per l'uomo).

3.2.7 Attività che comporta la presenza di agenti chimici

Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

3.2.8 Valore limite di esposizione professionale

Se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento.

3.2.9 Valore limite biologico

Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico.

3.2.10 Pericolo

La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi

3.2.11 Rischio

La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

3.2.12 Sorveglianza Sanitaria

La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

3.2.13 Valutazione dei Rischi

Sulla base dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi è ottenuta prendendo in considerazione:

- le loro proprietà di pericolo;
- le informazioni sulla salute e sicurezza;
- il livello, modo e durata di esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro;
- i valori limite di esposizione professionale;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intrapresa, se disponibili.

4 AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento della presente IO è di competenza del RSPP in collaborazione con il Head of QHSE & Permitting.

5 RESPONSABILITÀ

5.1 Richiedente

Il richiedente (Esercizio, Manutenzione)

- a. valuta la necessità di nuovi chemicals e fornisce le indicazioni di utilizzo ed i quantitativi presumibilmente adoperati al RSPP;
- b. effettua richiesta (scritta) all'Ufficio Acquisti per i chemicals di cui ha necessità;
- c. collabora con l'Ufficio Acquisti ed il RSPP alla valutazione tecnico-economica dell'agente chimico da acquistare;
- d. provvede all'immagazzinamento dei chemicals in apposite aree individuate dal servizio QHSE & Permitting.

5.2 RSPP


Il RSPP (di concerto con il servizio QHSE & Permitting:

- a. effettua le opportune valutazioni iniziali sulla base della scheda di sicurezza (ricevuta dal fornitore) ed inviatagli dall'Ufficio Acquisti, secondo le indicazioni di utilizzo ed i quantitativi presumibilmente adoperati, così come concertati con il richiedente;
- b. definisce l'area e/o il contenitore idoneo allo stoccaggio dei chemicals all'interno dell'Unità Operativa;
- c. effettua, in collaborazione con il Richiedente ed il Medico Competente, la valutazione del rischio chimico relativo ai singoli chemicals mediante specifico modello applicativo (p.e.: Inforisk proposto dalla Regione Piemonte; Movarisk proposto da Regione Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; altri se più pertinenti) per la valutazione del rischio chimico; tale valutazione verrà effettuata per ogni nuovo agente chimico introdotto e in occasione di ogni revisione della scheda di sicurezza.

5.3 QHSE & Permitting

Gli addetti del servizio QHSE & Permitting (ivi compresi gli ASPP):

- a. collaborano con il RSPP alla valutazione iniziale e periodica del rischio chimico;
- b. realizzano degli estratti delle schede di sicurezza, per ogni agente chimico utilizzato nelle varie Unità Operative, e provvedono alla loro affissione in prossimità della zona di stoccaggio;



- c. collabora con Richiedente ed il RSPP nel definire l'area di stoccaggio delle sostanze chimiche utilizzate ed, eventualmente, nel predisporre le procedure atte a gestirne il corretto utilizzo.
- d. archiviano le schede di sicurezza in formato elettronico.

5.4 Ufficio acquisti

Gli addetti dell'ufficio acquisti devono:

- a. in seguito alla richiesta d'acquisto (scritta) chimico dei chemicals, effettuare una indagine di mercato per la scelta del prodotto richiedendo, anticipatamente al contratto, le schede di sicurezza previste dalla legge;
- b. inviare al Richiedente ed al RSPP la scheda di sicurezza ricevuta dal fornitore per le opportune valutazioni iniziali;
- c. effettuare la valutazione tecnico-economica dei chemicals richiesti tenendo conto; delle valutazioni iniziali effettuate dal RSPP, della tipologia di contenitore di fornitura e del suo peso, del tipo di immagazzinamento richiesto, della facilità di gestione del prodotto.

5.5 Esercizio

Il Operation Manager/Plant Manager provvede:

- a. ad archiviare le schede di sicurezza in forma cartacea presso apposito raccoglitore in sala controllo curando l'aggiornamento delle revisioni.

5.6 Medico Competente

Il Medico Competente della singola Unità Operativa:

- a. collabora con il RSPP alla valutazione del Rischio Chimico per mansione e, qualora lo ritenga necessario, modifica il protocollo sanitario;
- b. Richiede il supporto del Medico Competente Coordinatore nei casi di dubbia valutazione.

5.7 Flow Chart

Il seguente Flow-Chart individua in forma grafica le responsabilità associate ai vari processi descritti in procedura.

Processo: riferimenti alla procedura	Responsabilità	Doc. associati
Emissione Richiesta di Acquisto	Richiedente: Esercizio / Manutenzione	RdA
Richiesta Offerte + Schede di Sicurezza	Ufficio Acquisti	Offerta + Schede di Sicurezza
Valutazione Rischio Chimico	Ufficio Acquisti, Richiedente, RSPP, Servizio QHSE & Permitting	Schede di valutazione del rischio + Scheda di valutazione tecnico-economica
Valutazione tecnico-economica		
Emissione Ordine di Acquisto	Ufficio Acquisti	OdA
Archiviazione Schede di Sicurezza ed affissione estratti delle Schede di Sicurezza	Operation Manager/Plant Manager + ASPP	Estratto Scheda di Sicurezza
Modifica controlli sanitari	Medico Competente	Protocollo Sanitario
Immagazzinamento	Richiedente	

6 PROCEDURA

6.1 Premessa

Fermo restando che occorre valutare tutti i rischi, e una volta individuati, cercare di ridurli alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso, anche i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi in uso devono essere eliminati o ridotti al minimo. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, riducendo al minimo i lavoratori esposti, riducendo durata ed intensità dell'esposizione, riducendo al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro, adottando adeguati metodi di lavoro, etc. attraverso specifiche procedure, istruzioni o disposizioni aziendali.

6.2 Valutazione del Rischio Chimico

Precedentemente all'acquisto di una sostanza, miscela o preparato, la ditta fornitrice deve inviarne al committente la sua scheda di sicurezza.

Sulla base di tale scheda (pericolosità dei componenti, prodotti di reazione, etc.), valutando inoltre la durata e la frequenza di esposizione della sostanza (cioè stimando il livello di esposizione), viene espresso un indice di rischio legato all'utilizzo del chemicals.

Tale indice, definito dal RSPP in collaborazione con il Richiedente, viene sottoposto al giudizio del Medico Competente affinché provveda alla rivalutazione delle visite periodiche dei dipendenti che vengono a contatto con l'agente chimico (protocollo sanitario).

6.3 Inventario

Il Operation Manager/Plant Manager provvedono alla registrazione delle sostanze chimiche presenti in un apposito "Elenco Agenti Chimici" ove viene indicato:

- Collocazione dell'agente chimico nell'area del sito;
- provenienza della sostanza (fornitore e codice prodotto);
- tipologia della sostanza;
- collegamento con la scheda di sicurezza aggiornata;
- zona di stoccaggio;
- presenza del serbatoio di contenimento e sua eventuale capacità di stoccaggio;
- presenza ed eventuale capacità dei contenitori;
- note.

L'aggiornamento del file viene effettuato in occasione di:

- introduzione di un nuovo chemical nel ciclo di produzione;
- modifica contenuti di una scheda di sicurezza di un prodotto già in uso;
- modifica delle modalità e/o dell'area di stoccaggio;
- modifica del fornitore.

Tutti i diritti del presente documento e delle informazioni in esso contenute sono riservati. Sono severamente vietati la riproduzione, l'uso o la divulgazione a terzi senza il consenso espresso. © Alpiq Produzione Italia Management .S.r.l.
La copia aggiornata del presente documento in formato elettronico risiede nella rete informatica aziendale sul server di Alpiq nella directory N:\APIM\Collab\OeM-QHSE\PUBLIC\PROCEDURE-PROCESSI

6.4 Etichettatura delle sostanze chimiche

Ciascuna sostanza chimica presente presso le Unità Operative deve essere chiaramente identificabile.

La Tabella 1 riassume le modalità di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze mentre la Tabella 2 seguente riguarda i preparati.

SOSTANZE	
	<div>IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° DICEMBRE 2010</div> <div>IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° DICEMBRE 2010</div>
Dal 20 gennaio 2009 al 1° dicembre 2010	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. <i>oppure</i> come da Regolamento CLP
Dal 1° dicembre 2010 al 1° dicembre 2012	
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE come da Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i. e come da Regolamento CLP <i>ma</i> ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP
Dal 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP

Tabella 1

MISCELE	
	<div>IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° GIUGNO 2015</div> <div>IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° GIUGNO 2015</div>
Dal 20 gennaio 2009 al 1° giugno 2015	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e s.m.i. <i>oppure</i> come da Regolamento CLP
Dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 2017	
Dal 1° giugno 2017	CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO come da Regolamento CLP

Tabella 2

Tutti i diritti del presente documento e delle informazioni in esso contenute sono riservati. Sono severamente vietati la riproduzione, l'uso o la divulgazione a terzi senza il consenso espresso. © Alpiq Produzione Italia Management .S.r.l.
 La copia aggiornata del presente documento in formato elettronico risiede nella rete informatica aziendale sul server di Alpiq nella directory N:\APIM\Collab\OeM-QHSE\PUBLIC\PROCEDURE-PROCESSI

Il Operation Manager/Plant Manager, in collaborazione con RSPP, definisce e compila la scheda "Estratto Scheda di Sicurezza" che andrà posizionata, in modo ben visibile, in prossimità di ciascuna sostanza chimica.

La scheda "Estratto Scheda di Sicurezza" deve riportare:

- Nome del prodotto e relativo produttore/fornitore;
- Informazioni sulla sicurezza: Frasi H, Frasi P e loro combinazioni;
- Le principali caratteristiche della sostanza;
- misure di prevenzione e protezione (in caso di incidente e durante la usuale manipolazione);
- misure di primo soccorso.

Al momento del ritiro delle sostanze pericolose, il richiedente deve verificare la presenza di adeguata etichettatura come previsto dalla normativa vigente. In caso si presentassero prodotti privi di tale etichettatura, il richiedente deve avvertire tempestivamente il RSPP che provvederà ad applicare un'etichetta sostitutiva.

6.5 Gestione schede di sicurezza

Il RSPP, in collaborazione con il Operation Manager/Plant Manager, il servizio QHSE & Permitting ed il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, conserva e mantiene aggiornato l'archivio delle schede di sicurezza delle sostanze presenti presso le Unità Operative.

La seguente Tabella 3 individua le caratteristiche che devono possedere le SDS sino al giugno 2017, data di entrata in vigore del Reg. UE 453/2010.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)	
	IMMESSE SUL MERCATO DOPO IL 1° DICEMBRE 2010
	IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 1° DICEMBRE 2010
Dal 20 gennaio 2009 al 1° dicembre 2010	SDS conforme all'Allegato II del REACH oppure conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010
Dal 1° dicembre 2010 al 1° dicembre 2012	(purché non sia necessario un aggiornamento della SDS)
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015	SDS conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 453/2010
Dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 2017	SDS conforme all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 453/2010 oppure <i>ma solo per le miscele immesse sul mercato prima del 01.06.15</i> conforme all'Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 (purché non sia necessario un aggiornamento della SDS)
Dal 1° giugno 2017	SDS conforme all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 453/2010

Tabella 3

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti al momento dell'emissione dell'ordine inserisce la seguente condizione: "Se la natura dei prodotti lo prevede il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, precedentemente alla consegna del materiale, le schede di sicurezza relative a tutti i prodotti forniti. Tali schede dovranno altresì essere inviate in occasione di ogni modifica sostanziale delle stesse o su espressa richiesta dell'acquirente".

Verifica anche che la SDS inviata sia conforme ai requisiti riassunti in Tabella 3; in caso di dubbi, contatta il RSPP.

In ogni caso, con cadenza almeno triennale, provvede ad inviare ai fornitori una richiesta di verifica del livello di aggiornamento delle schede di sicurezza.

In caso di aggiornamento delle schede di sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti ne trasmette copia al RSPP per la revisione della valutazione dei rischi ed al Operation Manager/Plant Manager per l'archiviazione cartacea.

Copia delle schede di sicurezza è messa a disposizione di tutto il personale interessato.

Il RSPP provvede a verificare annualmente la presenza degli estratti delle schede di sicurezza in prossimità della zona di stoccaggio dei chemicals in uso.

6.6 Area di stoccaggio

Le zone di stoccaggio degli agenti chimici presenti nel sito sono individuate nelle planimetrie (Allegati 7.1 e 7.2) con le lettere identificative per tipologia di sostanza.

il servizio QHSE & Permitting, in collaborazione con il RSPP ed il Richiedente, è responsabile del suo aggiornamento.

In caso di adozione di nuova sostanza chimica, sarà cura del servizio QHSE & Permitting e del RSPP definire l'area di stoccaggio idonea e, se necessario, le caratteristiche del bacino di contenimento e gli apprestamenti di sicurezza da adottare in caso di incidente o fuoriuscita accidentale.

Le aree di stoccaggio dei fusti o di altri contenitori di chemicals fluidi devono essere delimitate, protette dalla pioggia e dotate di bacino di contenimento.

Nel caso in cui si debba stoccare chemicals nelle vicinanze di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà cura del richiedente disporre, nei pressi del contenitore, idonei kit di sicurezza (materiali assorbenti, copritombini, etc.) che dovranno essere utilizzati in caso sversamento fortuito.

E' vietato stoccare nella stessa area sostanze chimiche fra loro incompatibili sulla base delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

6.7 Gestione dei bacini di contenimento

Tutti i bacini e le vasche di contenimento devono essere mantenuti vuoti e liberi da ogni tipo di sostanza e rifiuto.

Giornalmente l'operatore di turno verifica se vi sono perdite dai fusti e se i bacini di contenimento sono vuoti. In caso di anomalia deve tempestivamente avvertire il Operation Manager/Plant Manager ed il RSPP che, a loro volta, organizzeranno lo svuotamento del bacino e/o della vasca.

L'acqua piovana raccolta nei bacini di contenimento deve essere smaltita come rifiuto, attribuendogli l'opportuno codice CER.

Periodicamente il Operation Manager/Plant Manager organizza una pulizia di tutti i bacini e delle vasche di contenimento.

6.8 Movimentazione

Il Richiedente che effettua la movimentazione di chemicals deve assicurarsi che in prossimità delle aree di stoccaggio interessate siano sempre presenti materiali assorbenti idonei da utilizzare in caso di sversamento.

Qualora la movimentazione sia effettuata dal fornitore, dovrà essere sempre presente un operatore per supervisionare le manovre.

L'operatore deve provvedere al posizionamento di adeguati copritombini ogni volta che sposta e/o travasa un contenitore contenente sostanze chimiche.

Si può far riferimento ad istruzioni operative particolari.

6.9 Gestione di sversamenti accidentali

Chiunque identifichi o causi uno sversamento accidentale di sostanze chimiche deve immediatamente attivarsi nel più breve tempo possibile, come riportato nel Piano di Emergenza Interno e sulla base della gestione delle modalità operative riportate nelle schede di sicurezza.

Inoltre deve segnalare l'incidente tempestivamente al Operation Manager/Plant Manager, al RSPP e al servizio QHSE & Permitting che aprirà la NC come da procedura.

7 ALLEGATI

7.1 Planimetria area di stoccaggio sostanze chimiche di San Severo

7.2 Planimetria area di stoccaggio sostanze chimiche di Novara